74. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 1624

Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) 1621

Disegno di legge di conversione n. 2158:

(Articolo unico) 1587

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 1587

(Articoli del relativo decreto-legge) 1590

(Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) 1598

(Ordini del giorno) 1605

Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno 1611

PAG.

Ministro dei lavori pubblici (Trasmissione di documento) 1623

Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 1996 1621

Nomina ministeriale (Comunicazione) 1623

Proposte di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente) 1623

Proposte di legge (Assegnazioni a Commissioni in sede referente) 1621

Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 1621

Richieste ministeriali di parere parlamentare 1623

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 437, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA, DI FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI GESTIONI FUORI BILANCIO, DI FONDI PREVIDENZIALI E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO (2158)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996";

b) al comma 3, lettere *b)* e *d)*, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

c) al comma 4, lettera *e)*, le parole: "15 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

d) al comma 5-*bis*, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996"; al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996".

2-*bis*. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996" ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997 ».

All'articolo 7:

al comma 1, la lettera b) *è soppressa;*

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo" »;

al comma 7, le parole: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 1997 ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la parola: « dipartimenti, », *sono inserite le seguenti:* « direzioni centrali, ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera d), *le parole:* « dall'articolo 63 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 3 »;

al comma 2, le parole: « dal 17 aprile 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 15 gennaio 1993 »;

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, lettera b) *il capoverso* 2-bis *è sostituito dal seguente:*

« 2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. »;

al comma 1, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

« d-*bis)* all'articolo 50, le parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5," sono soppresse »;

al comma 1, la lettera e) *è soppressa*;

al comma 1, la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

« *h)* all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e le parole: ", l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202" sono soppresse»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".

1-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione." »;

al comma 3, le parole: « la sentenza è depositata » *sono sostituite dalle seguenti:* « la decisione è depositata »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

"196-*bis*. Gli importi liquidati a favore dell'ufficio del Ministero delle fi-

nanze ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata tra gli uffici in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze." ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

ART. 1.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « 31 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 1995 ».

3. Nell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: « 30 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 1995 ».

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle imposte e dei contributi pagati dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: « 8-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 8-*ter* ».

ART. 2.

(Società di comodo).

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

ART. 3.

(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire

115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di ICI).

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1995 ».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

ART. 5.

(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

ART. 6.

(Proroga del termine per la chiusura della partita IVA).

1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 1996.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 7.

(Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria).

1. Alla legge 24 aprile 1980, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza; ». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: « del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « dei controlli », e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: « *d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze. »;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: « ha la durata di sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza »;

c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza. ».

2. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data del 20 luglio 1994.

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di

bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3.

ART. 8.

(Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria).

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: « trasferiti » sono inserite le seguenti: « , anche in soprannumero, ».

ART. 9.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata nel bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

ART. 10.

(Fondi previdenziali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ART. 11.

(Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: « deciso » è sostituita dalla seguente: « definito » e nel secondo periodo le parole: « sentenza pubblicata » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento emesso »;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento. »;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: « i due mesi successivi al completamento delle nomine » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 1996 »;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle in cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti

disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, da pubblicare secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del presente comma, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: « riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000 sono sostituite dalle seguenti: « di valore inferiore a 5.000.000 ». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. »;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. »;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: « preventivo » è sostituita dalla seguente: « conciliativo »;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. *(Conciliazione giudiziale).* — *1.* Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segretaria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore. »;

e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: « al pagamento di somme dovute » sono sostituite dalle seguenti: « o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 »;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1. »;

h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: « l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, »;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono alla suddetta data. »;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: « allo stesso organo », inserire le seguenti: « , nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, ».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi

indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

« *196-bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma *2-bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. ».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

ART. 13.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: « 31 marzo 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1996 »;

b) nel comma 173 le parole: « 31 marzo 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1996 »;

c) nel comma 175 le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 4.

1. 3.

Alberto Giorgetti, Contento.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contribuenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che non avessero osservato il termine per i versamenti relativi ai tributi diretti ed indiretti, fissato al 31 ottobre 1995, possono effettuare i versamenti delle somme dovute entro la data del 20 dicembre 1996, maggiorate degli interessi legali. Per le somme superiori ai dieci milioni, i contribuenti possono rateizzare gli importi dovuti in due anni con rate semestrali maggiorate degli interessi legali. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto-legge, il Ministro delle finanze fissa le modalità per la rateizzazione.

1. 1.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contribuenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che non avessero osservato il termine per i versamenti relativi ai tributi diretti ed indiretti, fissato al 31 ottobre 1995, possono effettuare i versamenti delle somme dovute entro la data del 20 dicembre 1996, maggiorate degli interessi legali.

1. 2.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'onere derivante dal comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e limitatamente ai periodi temporali indicati nei commi precedenti del citato articolo 6 del decreto-legge n. 646 del 1994, si provvede con i fondi previsti dallo stesso decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 22 del 1995 e dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

1. 4.

Pistone, Muzio, Bonato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995.

1. 5.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1 sopprimere le parole da: a condizione che *sino alla fine del comma.*

4. 1.

Frosio Roncalli.

ART. 6.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 1 MOLGORA.

Sostituire le parole da: operazioni *sino alla fine, con le seguenti:* operazioni imponibili e non imponibili nel campo IVA nell'anno 1995 alle medesime condizioni, e gli stessi contribuenti, possono altresì sanare, alle medesime condizioni, l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

0. 6. 1. 1.

Molgora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della sanatoria di cui al presente comma si possono avvalere anche i contribuenti che non abbiano effettuato operazioni imponibili e non imponibili nell'anno 1995, alle medesime condizioni.

6. 1.

Molgora.

Sopprimere il comma 2.

6. 2.

Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. 1. Al quarto comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « ed a quelli di previdenza » sono aggiunte le seguenti: «, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alle federazioni sportive nazionali da esso riconosciute ».

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° gennaio 1993.

6. 01.

Aracu.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 1.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7. 2.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis*. si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.

7. 6.

La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 1° gennaio 1997; i decreti di cui al comma 165 dell'articolo 3 della citata legge devono essere emanati entro e non oltre il 30 novembre 1996. In caso di mancata emanazione, il termine del versamento della tassa degli autoveicoli per l'anno 1997 è conseguentemente sospeso con decreto del Ministro delle finanze.

7. 4.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 1° gennaio 1997; i decreti di cui al comma 165 dell'articolo 3 della citata legge devono essere emanati entro e non oltre il 30 novembre 1996.

7. 5.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Al comma 7 sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* fino al 31 luglio 1997.

7. 3.

Frosio Roncalli.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, per chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

8. 6.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore nel massimo ad anni due, *con le seguenti:* non inferiore nel massimo ad anni uno.

8. 2.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I dipendenti dell'Amministrazione delle finanze indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad un ufficio diverso da quello in cui prestano servizio. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori simili reati.

1-ter. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle finanze è risolto dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa per reati contro la pubblica amministrazione.

1-quater. È abrogato l'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

1-quinquies. Il giudice che ha emesso una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione deve dare notifica dell'avvenuto deposito di essa all'Avvocatura dello Stato.

1-sexies. L'Avvocatura dello Stato, entro trenta giorni dalla notifica, provvede alla quantificazione del danno derivante dal reato, tenendo conto del capitale, come da sentenza di condanna anche in parte motivata, della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese, che trasmetterà alla amministrazione lesa.

1-septies. L'Amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del danno come quantificato dall'Avvocatura dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione.

1-octies. Fino al completo risarcimento del danno e nei limiti della somma da risarcire, a coloro che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione non è corrisposta alcuna somma per alcun titolo da qualsiasi ente pubblico, anche economico, o organo costituzionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pensione sociale.

1-nonies. Il giudice, in eventuale sede di opposizione, potrà disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, limitatamente alle somme eccedenti quella da risarcire.

8. 1.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* A parità di punteggio è attribuito un diritto di prelazione a coloro che risiedono da almeno cinque anni nelle sedi di destinazione.

8. 7.

Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.

8. 4.

Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Ballaman.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 232 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è abrogato.

8. 3.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Bagliani, Ballaman.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Bagliani, Ballaman.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: delle Forze armate,

10. 2.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Bagliani, Ballaman.

ART. 11

Al comma 1, prima della lettera a) *aggiungere la seguente:*

« *0a)* all'articolo 1, comma 1, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, possono essere individuate, ove occorra, presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali, sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, le quali costituiscono mere articolazioni interne di quest'ultime, non rilevanti ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione tributaria regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni. ».

11. 6.

Bono, Antonio Pepe.

Al comma 1, prima della lettera a) *aggiungere la seguente:*

0a) Dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Parimenti, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, possono essere istituite sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali in città già sedi di commissioni tributarie di 2° grado, che siano sedi di corte di appello o di tribunale amministrativo regionale, e presentino particolare rilevanza in campo fiscale.

11. 9.

Paroli.

Al comma 1, prima della lettera a) *aggiungere la seguente:*

« *0a)* Dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, con proprio decreto, provvede ad istituire a Catania una sezione staccata della commissione tributaria regionale della Sicilia con sede in Palermo, avente competenza per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa ».

11. 7.

Bono, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 1.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: avuto riguardo alla preferenza del concetto di residenza, mediante nuova riscrittura degli elenchi, per l'appartenenza degli iscritti a ciascuna regione e all'abbassamento del limite d'età per presidenti, vice presidenti, giudici tributari, giudici di pace a 65 anni.

11. 2.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: avuto riguardo alla preferenza del concetto di residenza, mediante nuova riscrittura degli elenchi, per l'appartenenza degli iscritti a ciascuna regione e all'abbassamento del limite d'età per presidenti, vice presidenti, giudici tributari a 65 anni.

11. 3.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti di età superiore ai 65 anni vengono d'autorità collocati a riposo.

11. 4.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto del limite d'età fissato a 65 anni.

11. 5.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , da pubblicare *sino alle seguenti:* del presente comma,

11. 8.

La Commissione.

ART. 12

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* inferiore a 5.000.000, *aggiungere le seguenti:* In tal caso può farsi luogo alla competenza del giudice di pace ovvero al tentativo di conciliazione mediante costituzione delle parti in cancelleria.

12. 1.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* inferiore a 5.000.000, *aggiungere le seguenti:* In tal caso può farsi luogo alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile e del relativo procedimento, nonché rappresentanza.

12. 2.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2*-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* il passaggio in giudicato della sentenza, *con le seguenti:* la pubblicazione della sentenza.

12. 3.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 4, sopprimere la seguente parola:* solo.

12. 6.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 4, sostituire le parole:* solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza *con le seguenti:* in qualsiasi grado del giudizio.

12. 9.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il capoverso 7.*

12. 10.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Bagliani, Ballaman.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*bis*. La conciliazione può inoltre aver luogo innanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 320 e seguenti del codice di procedura civile.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso ART. 48, *con la seguente: (Conciliazione giudiziale e innanzi al giudice di pace).*

12. 7.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*bis*. La conciliazione può inoltre aver luogo innanzi al giudice ovvero in sede non contenziosa.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso ART. 48, *con la seguente: (Conciliazione giudiziale e in sede non contenziosa).*

12. 8.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed escluso il caso di incompatibilità con la funzione di componenti dell'organo giudicante per i professionisti abilitati se non nel caso di contemporaneo assolvimento di incarico in qualità di mandatario del ricorrente.

12. 12.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incompatibilità nel caso di professionisti abilitati all'esercizio della libera professione sussiste solo quando il professionista chiamato a svolgere la funzione giudicante sia anche mandatario del ricorrente. In tal caso sarà sufficiente la sola surroga del componente dell'organo giudicante.

12. 11.

Bagliani, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 14 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 12. 14 della Commissione sostituire le parole: e dai reparti nell'attività di constatazione, *con le seguenti:* nell'attività.

0. 12. 14. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è aggiunto il seguente:

« 196-*bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del

Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

12. 14.

La Commissione.

*Al comma 4, capoverso 196-*bis, *primo periodo, sostituire le parole:* settanta per cento *con le seguenti:* trenta per cento.

12. 13.

Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Bagliani, Ballaman.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione del dibattito e dell'approvazione del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996;

considerato che è necessario mantenere gli uffici tributari presenti sul territorio in coerenza con l'obiettivo di acquisire all'erario tutte le imposte previste per legge;

ritenuta la necessità che gli uffici territoriali dei tributi insistenti nei territori periferici delle varie provincie si trovino in contestuale continuità con le sedi di tribunale presenti nelle varie realtà;

impegna il Governo

a mantenere in vita e a consolidare sul territorio gli uffici tributari periferici nelle realtà comunali ove insistono gli uffici giudiziari di tribunali per consentire la verifica e la raccolta dei gravami previsti per legge.

(9/2158/1).

Mario Pepe, Borrometi, Lumia, Giacalone, Mangiacavallo, Cappella, Caruano, Lento, Scozzari, Piscitello.

La Camera,

premesso che:

dal 1° aprile 1996 è entrata in vigore la nuova disciplina del contenzioso tributario che prevede commissioni tributarie provinciali, aventi sede nei capoluogo di ogni provincia, e commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione;

l'articolo 1 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 545 prevede testualmente che « fino ai 31 dicembre 1996 sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado »;

ricorrere in secondo grado alla commissione regionale comporta un'enorme lievitazione dei tempi e dei costi rispetto alla situazione attuale sia per i contribuenti, sia per lo Stato, che in caso di soccombenza deve sostenere tutti i costi del contenzioso, ivi comprese le trasferte dei professionisti;

i funzionari degli uffici periferici e degli enti locali devono sopportare trasferte più lunghe con conseguenze negative in termini di tempi, costi per la collettività e per l'Amministrazione finanziaria, nonché in termini di disagio nell'esecuzione del proprio lavoro;

è intendimento generale, almeno a parole, introdurre nel nostro sistema fi-

scale elementi di federalismo che comportino una gestione non accentrata dell'imposizione e della riscossione;

l'esigenza di istituire sezioni staccate delle commissioni regionali è sentita in molti capoluoghi di provincia;

impegna il Governo:

ad istituire rapidamente entro il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sezioni staccate delle commissioni regionali presso i principali capoluoghi di provincia.

(9/2158/2).

Molgora, Bagliani.

La Camera,

considerata la necessità di assicurare organici soddisfacenti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nonché un necessario snellimento dei processi tributari amministrativi, in relazione alle importanti funzioni che essi svolgono per la tutela del diritto tributario;

considerato che si tratta di organi di giurisdizione speciale e/o esclusiva;

tenuto conto che il decreto 9 aprile 1993 del Ministro delle finanze relativo a « Approvazione degli schemi di domanda, di scheda meccanografica e relative istruzioni per la nomina a componente delle Commissioni tributarie regionali e provinciali », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1993, e che il decreto-legge n. 437 del 1996 (A.C. 2158), non considerano l'ipotesi innovativa dell'impiego del giudice di pace per le cause tributarie relative ad accertamenti di valore non superiore a lire 5 milioni, cosi come non viene considerata l'ipotesi della conciliazione in cancelleria sempre per gli accertamenti in materie tributarie di importo contenuto;

rilevato che il giudice di pace, ai sensi dell' articolo 7 del codice di procedura civile, è già investito della competenza a giudicare le cause di importo inferiore a lire 5 milioni;

ritenuta la necessità dello snellimento del processo tributario per la cause di modesto importo;

impegna il Governo

ad emanare un regolamento per la prevista introduzione del giudice di pace nel processo tributario ovvero per la possibilità della conciliazione giudiziaria in cancelleria.

(9/2158/3).

Frosio Roncalli.

La Camera,

ravvisata la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli

uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari, o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organizzative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente fàtte valere, nonché della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996;

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario amministrativo o militare;

h) previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare in sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

i) revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

l) adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

m) esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali.

(9/2158/4).

Benvenuto, Piccolo, Pistone, Agostini, De Benetti, Repetto, Carlo Pace, D'Alia, Conte, Fronzuti, Targetti, Piscitello, Lumia, Di Fonzo.

La Camera,

considerata la necessità di assicurare organici soddisfacenti con riguardo ai componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nonché un necessario snellimento dei processi tributari amministrativi, in relazione alle importanti funzioni che essi svolgono per la tutela del diritto tributario;

tenuto conto che il decreto 9 aprile 1993 del Ministro delle finanze relativo a « Approvazione degli schemi di domanda, di scheda meccanografica e relative istruzioni per la nomina a componente delle Commissioni tributarie regionali e provinciali », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1993, nonché il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 545 e il decreto-legge n. 437 del 1996 (A.C. 2158),

non contengono alcun rinvio alla fattispecie delle incompatibilità tra l'incarico di giudice tributario e l'assistenza di contribuenti nei procedimenti contenziosi;

impegna il Governo

a provvedere con provvedimenti di propria competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad una aggiunta specifica al regime delle incompatibilità recependo l'atteggiamento giurisprudenziale in materia, che qualifica l'incompatibilità caso per caso, nella sola ipotesi in cui il giudice tributario sia anche il « mandatario » del cliente, provvedendosi alla sola surroga.

(9/2158/5).

Bagliani.

La Camera,

considerata la necessità di assicurare organici soddisfacenti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nonché un necessario snellimento dei processi tributari amministrativi, in relazione alle importanti funzioni che essi svolgono per la tutela del diritto tributario;

considerato che trattasi di organi di giurisdizione speciale e/o esclusiva;

tenuto conto che il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1993 relativo a « Approvazione degli schemi di domanda, di scheda meccanografica e relative istruzioni per la nomina a componente delle commissioni tributarie regionali e provinciali », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1993, e il decreto-legge n. 437 del 1996 (A.C. 2158), non prevedono, nel rispetto delle priorità indicate dalla legge, quanto alla scelta dei giudici fra gli attuali componenti della commissione tributaria centrale che potranno essere inclusi nelle commissioni tributarie provinciali o regionali, il criterio di attribuzione secondo l'ordine di preferenza assoluto della residenza, avuto riguardo in *primis* alla residenza rispetto alle altre priorità di legge, a parità di requisiti, come pure per gli attuali membri dei consessi di primo e secondo grado, avuto riguardo anche in questo caso alla residenza, in *primis*, rispetto alle altre priorità di legge, a parità di requisiti, così pure per coloro che sulla base dell'esperienza acquisita chiedano di ottenere l'incarico di vice presidente ovvero di componente di commissione, avuto cioè riguardo in *primis* alla residenza rispetto alle altre priorità e a parità di requisiti;

impegna il Governo

a provvedere con provvedimenti di propria competenza entro sessanta giorni all'introduzione del criterio di residenza come priorità assoluta nel caso di parità di requisiti per l'assegnazione dei giudici tributari alle competenti nuove commissioni tributarie.

(9/2158/6).

Ballaman.

La Camera,

considerato che la particolare conformazione della regione Sicilia rende del tutto impraticabile l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha previsto l'istituzione di una sola sezione della commissione tributaria regionale di secondo grado con sede in Palermo;

considerato che la norma, che ha provocato vibrate proteste tra i cittadini e gli operatori del settore, ha il sapore di una vera e propria punizione nei confronti dei cittadini della Sicilia orientale;

considerato che, in caso di permanenza della attuale disposizione, essi avranno da scegliere tra due alternative, entrambe a loro di sicuro danno: o sobbarcarsi a defatiganti, costosi, e alla lunga inaccettabili spostamenti di centinaia di chilometri, o rinunziare ad adire il livello regionale di giudizio tributario;

tenuto conto che, la conseguenza di tutto ciò è di statuire per legge la disparità di trattamento tra cittadini, imponendo ad alcuni di essi condizioni e ostacoli insormontabili di accesso alla giustizia tributaria;

impegna il Governo

a rimediare alla suddetta situazione, provvedendo, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad istituire a Catania una sezione staccata della commissione tributaria regionale della Sicilia con sede in Palermo, avente competenza per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, soddisfacendo, pertanto, l'esigenza di giustizia tributaria dei cittadini della Sicilia orientale.

(6/2158/7).

Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2158, di conversione in legge del decreto-legge n. 437 del 1996,

impegna il Governo

ad estendere al CONI ed alle federazioni sportive che lo costituiscono il regime della detrazione fiscale prevista per gli enti non commerciali dall'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(9/2158/8).

Aracu, Angeloni, Rizzi, Targetti, Follini.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2158, di conversione in legge del decreto legge n. 437 del 1996;

considerati i disagi intollerabili arrecati ai cittadini della Sicilia orientale dalla istituzione di una sola sezione della commissione regionale tributaria di secondo grado, con sede in Palermo;

tenuto conto che, in conseguenza di ciò ai cittadini della Sicilia orientale è reso oltremodo difficile, se non addirittura precluso, adire la giustizia tributaria di secondo grado,

impegna il Governo

ad istituire una sezione staccata della commissione tributaria regionale della Sicilia, con sede a Palermo, a Catania, con competenza per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

(9/2158/9).

Borrometi, Rabbito, Cappella, Lumia, Caruano, Rizza, Giacalone, Lento, Scozzari, Piscitello.

La Camera,

considerato che gli attuali requisiti di legge, necessari per divenire membro delle commissioni tributarie renderanno a regime pressoché impossibile la loro formazione in molte località, come ad esempio nella Valle d'Aosta, vista anche l'assenza di organi della magistratura militare e di una università,

impegna il Govemo

a definire norme particolari che evitino l'impossibilità di formare le commissioni tributarie in determinate realtà; ad adoperare, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la procedura prevista dalle disposi-

zioni di attuazione dello Statuto (articolo 48-*bis*) al fine di armonizzare la legislazione statale alle particolari situazioni della regione, consentendo la composizione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, tenendo inoltre conto delle necessità derivanti dal bilinguismo.

(9/2158/10).

Caveri, Zeller.

La Camera,

premesso che, a norma degli articoli 89 e 100 dello Statuto della regione autonoma Trentino-Alto Adige, è necessario l'adeguamento ai principi della proporzionale etnica e del bilinguismo anche per quanto riguarda le Commissioni tributarie;

essendosi già verificati gravi inconvenienti a detrimento dei diritti linguistici dei cittadini della città di Bolzano,

impegna il Governo

a definire apposite norme di attuazione dello Statuto per risolvere la questione segnalata in premessa.

(9/2158/11).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

l'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue ed inesorabili interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile;

si rende necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai seguenti settori: finanza, urbanistica, pubblica amministrazione, giustizia, trasporti, agricoltura, lavoro, edilizia, istruzione, sanità, ambiente;

ad avviso degli interpellanti, per la realizzazione di tale obiettivo, nell'ambito di quello spirito di collaborazione tra Parlamento e Governo da tutti auspicato, almeno sotto il profilo delle dichiarazioni di intenti, e ferma restando la separazione dei livelli di competenza e di operatività, sarebbe opportuno che il Governo promuovesse i necessari contatti a livello di organi rappresentativi delle due Camere, al fine di definire in maniera consensuale (e, per ciò stesso, sicuramente più efficace sotto il profilo della concretizzazione e della tempestività dell'iniziativa) i limiti e l'ambito entro i quali dovrà essere configurata la legge di delega, presupposto procedurale indispensabile per l'emanazione del testo unico –:

quali iniziative il Governo intenda assumere e quali atti concreti porre in essere per giungere in tempi brevi all'emanazione di testi unici, con particolare riguardo al settori indicati in premessa.

(2-00053) « Simeone, Antonio Pepe, Martini, Zaccheo, Gramazio, Pampo, Poli Bortone, Cola, Bono, Malgieri, Carmelo Carrara, Tremaglia, Valensise, Conti, Fei, Anedda, Caruso, Matteoli, Aloi, Lo Presti, Mazzocchi, Benedetti Valentini, Napoli, Armani ».

(19 giugno 1996).

B) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Ministro della sanità lunedì 8 luglio 1996 ha annunciato il nuovo prontuario del farmaco, reso noto al pubblico attraverso il quotidiano della Confindustria, distorcendo la concorrenza e violando le più elementari regole del pluralismo e dell'informazione;

con la riclassificazione dei farmaci, fissata dal decreto-legge n. 323 del 1996 e con il relativo spostamento di novecentoquindici farmaci dalla fascia A alla fascia C, di cui seicentoquindici per il non adeguamento delle aziende al prezzo richiesto dalla Cuf, si è aperta per i cittadini italiani una nuova fase di confusione e di disorientamento;

la decisione del Governo provoca di fatto un processo di deindustrializzazione del settore farmaceutico, che contraddice gli obiettivi occupazionali del Governo;

il Ministro della sanità ha espresso viva soddisfazione, affermando tra l'altro che « le case farmaceutiche hanno recepito in pieno il contenuto della manovra riguardo all'adeguamento del prezzo dei farmaci; non cambierà niente per i cittadini, non ci sarà nessuno svantaggio per gli utenti »;

nell'ambito delle audizioni svolte dalle commissioni competenti della Camera e del Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria per il 1997, il presidente dell'Ispe (Istituto di studi per la programmazione economica), nella seduta di martedì 9 luglio 1996 ha espresso « dubbi sulla realizzabilità strutturale di tagli di spesa decisi con la cosiddetta "manovrina", esistendo perplessità sull'effettivo grado di operatività e sulla duratura efficacia dell'articolo 1 del decreto-legge n. 323, per il particolare metodo di applicazione del prezzo di riferimento dei farmaci in esso definito. La notevole contrazione della spesa farmaceutica conseguentemente stimata dal Governo sembra allora a rischio, nella misura in cui è ottenuta addossando tutto l'onere dell'intervento sui prezzi di riferimento solo su alcune delle parti interessate, sulle imprese farmaceutiche o sulle famiglie, senza distinzione per condizione di reddito e di età, e non anche sulle aziende distributrici o sulle Usl; il concetto di prezzo di riferimento aveva fatto la sua apparizione nel quadro legislativo con l'articolo 3 della legge n. 549 del 1995. In essa era formulata la previsione, poi non realizzata, che dal 1° aprile 1996 sarebbe entrata in vigore la normativa secondo cui i farmaci di fascia A e B del prontuario terapeutico nazionale, se dotati di un medesimo principio attivo, con eguale via di somministrazione ed eguale forma farmaceutica, sarebbero stati a carico del servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso: dunque, il prezzo di riferimento, inteso come prezzo di rimborso da parte della pubblica amministrazione, coincideva con il prezzo minimo dei farmaci di fascia A e B (rispettivamente essenziali e per malattie croniche, a totale carico dello Stato salvo per una somma fissa, quelli di fascia A, e di "rilevante interesse terapeutico", con una partecipazione del cinquanta per cento della spesa da parte dei privati, eccetto per gli esenti, date le condizioni di reddito e di età, quelli di fascia B). Il concetto di prezzo di riferimento, inteso come prezzo di rimborso minimo, rimane nella normativa più recente, tuttavia con una differenza sottile ma carica di conseguenze: mentre nella legge n. 549 del 1995 si afferma che farmaci eguali per principio attivo o per efficacia terapeutica collocati nelle classi A e B "sono a carico del servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso", nel decreto-legge n. 323 del 1996, si dice che "sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo ... più basso ... I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Cuf nella classe C (quella dei cosiddetti "altri farmaci", non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, secondo la legge n. 537 del 1993). Una stima basata su una analisi dell'Ispe svolta in collaborazione con l'università di Tor Vergata accerta che, se tutte le imprese farmaceutiche accettassero, a seguito del decreto-legge n. 323, di abbassare il prezzo dei prodotti delle fasce A e B al livello di quello di riferimento, si potrebbero ottenere risparmi di circa quattrocentoquaranta miliardi nel 1996, novecentocinquanta nel 1997, mille nel 1998 e quasi millecento nel 1999. I risparmi per la pubblica amministrazione diventerebbero ovviamente molto maggiori se le imprese colpite in fascia A e B decidessero di non abbassare i loro prezzi e i loro prodotti con la relativa domanda e fossero spostati in fascia C. Nel primo caso tutto l'onere della manovra ricadrebbe sulle sole imprese farmaceutiche; nel secondo caso, sulle sole famiglie, senza distinzioni fra esenti e non esenti;

è bene sottolineare – prosegue ancora il documento dell'Ispe – che il servizio sanitario nazionale potrebbe conseguire gli stessi risparmi di spesa farmaceutica sopra ricordati (oscillanti tra i quattrocentoquaranta e i millecento mi-

liardi), utilizzando un concetto di prezzo di riferimento meno distorsivo e meno punitivo per le aziende o per le famiglie di quello attualmente presente nella norma, forse più simile a quello implicito nel collegato alla finanziaria del 1995: all'uopo basterebbe che il servizio sanitario nazionale coprisse il prezzo minimo di tutti i farmaci di classe A e B, uguali per principio attivo o per efficacia terapeutica, e non dei soli farmaci che hanno il prezzo più basso, lasciando le imprese farmaceutiche libere di decidere il loro prezzo di mercato (in tal caso sarebbero esclusivamente le famiglie a pagare l'onere della manovra), oppure basterebbe che il servizio sanitario nazionale rimborsasse il prezzo di riferimento su tutti i farmaci di classe A e B, uguali per principio attivo o per efficacia terapeutica, indipendentemente dal loro prezzo di mercato, addossando, più equamente, il costo della manovra in parte sulle imprese farmaceutiche, in parte sulle famiglie non bisognose (quelle oggi non esenti rispetto ai prodotti della fascia B), in parte forse sulla stessa distribuzione farmaceutica —:

se il Governo sia a conoscenza del documento governativo dell'Ispe e se non ritenga che vi siano utili indicazioni per il contenimento della spesa farmaceutica;

da dove derivi la soddisfazione del Ministro della sanità per una manovra che si scarica pesantemente sul reddito delle famiglie e sulle prospettive della industria farmaceutica, che adeguerà la struttura aziendale, bloccherà il *turn-over*, cancellerà cinquecento miliardi di investimenti, penalizzerà la ricerca, costringendo alcune aziende alla vendita;

se non ritenga che le valutazioni dell'Ispe sconfessino l'ottimismo del Ministro della sanità.

(2-00114) « Teresio Delfino, Bastianoni, Marinacci ».

(15 luglio 1996).

TERESIO DELFINO e BASTIANONI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la relazione generale sulla situazione economica del Paese, presentata in Parlamento il 4 aprile 1996 dai Ministri *pro tempore* del bilancio, Arcelli, e del tesoro, Dini, presenta, nel volume terzo della appendice statistica relativa alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata per l'anno 1995, la pagina 198 — III completamente priva di dati;

quei dati acquistano un forte significatico, poiché dimostrano l'andamento della spesa farmaceutica, delle ricette, dei *ticket*, della spesa del servizio sanitario nazionale al netto dei *ticket*, e del costo medio per ricetta, con dati disaggregati per regione;

i dati stessi appaiono indispensabili al fine di una corretta valutazione e anche in considerazione delle decisioni assunte dal Governo con la manovra correttiva di giugno 1996, che hanno determinato una minore spesa di ottocentoquindici miliardi conseguenti alla ristrutturazione della assistenza farmaceutica —:

quali concrete azioni intendano svolgere per avere dalle regioni quegli elementi conoscitivi in grado di mettere il Parlamento in condizione di assumere le scelte di sua competenza. (3-00078)

(2 luglio 1996).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità — per sapere:

se, nel corso del suo viaggio attraverso le regioni italiane per approfondire la conoscenza dei problemi sanitari del Paese, abbia provveduto ad acquisire personalmente i dati relativi alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata per l'anno 1995, vista la mancanza degli stessi nella relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata dal Governo in Parlamento.

(2-00220) « Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Nocera ».

(8 ottobre 1996).

C) Interrogazione:

DANESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

in base al decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, la regione Lazio, con leggi n. 18 e n. 19 del 16 giugno 1994, provvedeva ad istituire le aziende sanitarie locali e, con successiva deliberazione della giunta regionale n. 4619 del 24 giugno 1994, nominava i direttori generali delle aziende, che entravano in carica dal 1° luglio 1994;

nel maggio 1995 veniva rinnovato il consiglio regionale del Lazio, con la vittoria dello schieramento di centro-sinistra, che si interessava immediatamente della sorte dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. L'assessore alla sanità, con nota n. 2373 del 14 luglio 1995, inviava infatti alcune schede ai direttori regionali, affermando di dover effettuare « la verifica » di cui alla legge 17 ottobre 1994, n. 590, articolo 1, impossibile da effettuare dal momento che, come lo stesso assessore regionale alla sanità riconosceva nella sua nota, la regione Lazio non aveva mai emanato i dovuti parametri ed indirizzi regionali per effettuare l'eventuale valutazione dell'operato dei direttori; a tutt'oggi, la regione Lazio non ha emanato (unica regione in Italia) né il piano sanitario regionale, né la legge regionale sulla programmazione, finanziamento, contabilità e controlli sulle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere;

la giunta regionale, con delibere del 15 febbraio 1996, decideva di non confermare sei direttori generali, di cui quattro di « provincia » (il dottor Tosti Croce più i direttori di Roma H, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, ciò che appare già fortemente sospetto dal momento che, *ictu oculi*, è la sanità romana la più malata), proponendo così al consiglio regionale, previo esame del provvedimento da parte della commissione sanità, di risolvere il rapporto con i sei direttori generali;

in commissione sanità, si è assistito ad un vero e proprio « colpo di mano », dal momento che i consiglieri regionali che si richiamano alla maggioranza di governo della regione non procedevano alla discussione delle singole posizioni dei direttori, ma, approfittando dell'assenza dei consiglieri di minoranza, approvavano il tutto in dieci minuti circa;

con delibera del 15 maggio 1996, la regione Lazio revocava l'incarico ai suddetti sei direttori generali di aziende unità sanitarie locali della regione;

alcuni di questi, tra cui il dottor Tosti Croce, ricorrevano al Tar del Lazio, chiedendo la sospensiva di tale provvedimento, in quanto fortemente illegittimo perché viziato da violazione di legge ed eccesso di potere;

in particolare si sottolineava, come detto prima, come i giudizi negativi fossero stati emessi senza la preventiva indicazione di obiettivi da raggiungere e di parametri e criteri di valutazione;

inoltre, i criteri adottati mostravano come alcuni dei direttori generali non rimossi si trovassero in situazioni « peggiori » di quella dei ricorrenti, i cui risultati, dal punto di vista dei risparmi ottenuti e del miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, erano da considerare ottimali, cosicché tutta l'operazione mostrava una natura scopertamente politica e lottizzatrice: difatti, per i direttori di Roma C, D ed E e delle aziende sanitarie ospedaliere (tranne che per il dottor Tosti Croce) si giungeva al colmo di dichiarare di non poterli giudicare sul bilancio, perché precedentemente le struttura da loro dirette erano accorpate e ciò, quindi, impediva di valutare tale fondamentale voce, o perché, essendo di nuova istituzione le aziende ospedaliere, non vi erano bilanci precedenti: scuse puerili per non toccare realtà imbarazzanti;

il Tar del Lazio, riconoscendo la piena fondatezza degli assunti dei ricorrenti, sospendeva la delibera di revoca nei loro confronti: ciò avveniva sia nei con-

fronti del dottor Tosti Croce con ordinanza del 3 giugno 1996, che nei confronti del dottor Torti (azienda unità sanitaria locale di Frosinone) e del dottor Mobilia (azienda unità sanitaria locale RM H), con ordinanza del 17 giugno 1996;

la regione Lazio ricorreva, contro la decisione riguardante il dottor Tosti Croce, al Consiglio di Stato, che fissava per la trattazione l'udienza la data 28 giugno 1996, presidente dottor Buscema, giudice relatore dottor Numerico;

il giorno 28 giugno 1996, alle ore 10, il presidente annunciava che il consigliere Numerico aveva rinunciato, senza motivazione alcuna, al suo incarico, e che era stato sostituito dal dottor Venturini. Alle ore 11, il consigliere Venturini si dimetteva a sua volta, denunciando una non meglio precisata « incompatibilità ». Il consigliere Santoro accettava di sostituirlo ad inizio udienza, alle ore 13,30, senza neppure chiedere un termine per esaminare il corposo fascicolo di cui diveniva relatore. All'esito dell'udienza, circa un'ora dopo, il Consiglio di Stato pronunciava un'incredibile ordinanza di accoglimento del ricorso della regione Lazio –:

se le suddette circostanze rispondano a verità e quali iniziative e quali determinazioni intendano assumere di fronte ad una vicenda che, come minimo, non presenta quelle caratteristiche di trasparenza che ogni atto dell'autorità giudiziaria e amministrativa deve avere, al fine di evitare comprensibili sospetti di cattiva gestione dell'intera vicenda, soprattutto in relazione alla delicatezza del tema affrontato, che necessitava, da parte dell'organo giudicante e dell'organo amministrativo, di ogni necessaria cautela. (3-00182)

(1° agosto 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 1996.

Bampo, Bergamo, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Ferrari, Fronzuti, Pennacchi, Prodi, Ruberti, Sales, Sinisi, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Widmann.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA ed altri: « Modifica all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (315) *Parere della II Commissione*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCALIA ed altri: « Modifiche agli articoli 53, 81 e 97 della Costituzione, in materia di diritti del cittadino contribuente » (338) *Parere della VI Commissione*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCALIA e CENTO: « Modifica dell'articolo 66 della Costituzione » (339);

PECORARO SCANIO: « Norme per la sospensione o la revoca dell'assegno di fine mandato spettante ai membri del Parlamento » (783) *Parere della II Commissione*;

FRATTINI: « Norme per la lotta alla illegalità e per promuovere l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni » (1417) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI e X*;

REBUFFA: « Regolazione della successione nel tempo delle norme elettorali » (2423);

alla II Commissione (Giustizia);

FOLENA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, concernenti il sostegno dei testimoni di gravi eventi criminosi » (1204) *Parere delle Commissioni I e V*;

BONITO ed altri: « Introduzione degli articoli 21-*bis* e 118-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio del pubblico ministero » (1210) *Parere della I Commissione*;

BERGAMO: « Norme per l'immissione in un ruolo speciale ad esaurimento dei magistrati onorari » (1257) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

GRIMALDI: « Norme per l'istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione » (1487) *Parere delle Commissioni I e V*;

PISAPIA: « Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo » (1506) *Parere della I Commissione*;

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio » (1613) *Parere della I Commissione*;

CAROTTI e MAGGI: « Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, relativo al reato d'abuso d'ufficio » (1812) *Parere della I Commissione;*

MAIOLO: « Norme in materia di responsabilità civile del magistrato » (1996) *Parere delle Commissioni I e V;*

S. 508-740-741-826-910-934-981-1007. — LUBRANO DI RICCO; SILIQUINI ed altri; SCOPELLITI e PELLEGRINO; SENESE ed altri; BUCCIERO ed altri; CALLEGARO e CENTARO; GASPERINI e GRECO: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio » (2442) *(approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato) Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993 » (2218) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV;*

alla V Commissione (Bilancio):

ERRIGO: « Norme in materia di interventi straordinari nel territorio nazionale » (809) *Parere delle Commissioni I, II, III, VI* (ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento), IX, X, XIII e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI: « Istituzione della "Lotteria del Festival internazionale del cinema di Sorrento" » (774) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (1342) *Parere delle Commissioni I e V;*

« Incarichi di insegnamento negli istituti militari di istruzione superiore » (2406) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

« Norme in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo » (2482) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

NICOLA PASETTO: « Norme di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza e segnaletica sulle strade provinciali » (883) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

MUZIO ed altri: « Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per uno sviluppo dei livelli occupazionali compatibile con l'equilibrio ambientale » (1043) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

BOLOGNESI ed altri: « Obblighi per le società che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni in merito agli adempimenti relativi alle categorie soggette a collocamento obbligatorio » (87) *Parere delle Commissioni I, II* (ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XII;*

NARDONE ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di determinazione della qualifica di lavoratore agricolo dipendente » (515) *Parere delle Commissioni I, X e XIII* (ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

alla XII Commissione (affari sociali):

SCOCA e SAIA: « Norme per la prevenzione e cura delle malattie mentali » (2011) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI*

*(ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.*

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla VI Commissione (Finanze):

ORESTE ROSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli istituti di credito operanti nelle aree colpite dall'alluvione del novembre 1994 » (doc. XXII n. 10) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI;*

ARMOSINO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli » (doc XXII n. 13) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

SARACENI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla funzionalità dei servizi preposti alla prevenzione degli stati di tossicodipendenza e alla realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi dei tossicodipendenti » (doc. XXII n. 17) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI.*

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 14 ottobre 1996, ha trasmesso la relazione sui piani di ricostruzione post-bellica, in riferimento all'attività svolta dalla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sino alla abrogazione della medesima e delle relative norme modificative ed integrative operate dalla legge 12 agosto 1993, n. 317.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina.

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (attività produttive).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreti legislativi:

per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE e direttiva 92/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE;

per l'attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento;

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (La-

voro) e XII (Affari sociali), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 24 novembre 1996.

per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione parmanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 novembre 1996.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-74
Lire 1500